REGOLAMENTO (CEE) N. 1046/76 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1976

relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio di oliva sul mercato mondiale (4), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio di oliva sul mercato ellenico (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in base all'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e 602/76, in caso di fissazione dei prelievi mediante gara, gli interessati depositano a intervalli regolari una domanda di titolo di importazione ; che al fine di assicurare un'applicazione armoniosa del regime definito al predetto articolo 2 è opportuno disporre che tali domande siano presentate 2 volte al mese, in modo che il prelievo minimo possa entrare in vigore il 1° ed il 16 di ogni mese ;

considerando che è opportuno fissare la cauzione speciale a livelli che consentano il buon funzionamento del sistema di cui all'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e 602/76 ; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno disporre che tale cauzione speciale sostituisca quella prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3020/75 (7) ;

considerando che, allo scopo di assicurare che il prelievo minimo venga fissato ad un livello il più vicino possibile a quello risultante dalla tendenza reale dei mercati, è opportuno definire gli elementi da prendere in considerazione al momento della fissazione di tale prelievo ;

considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2041/75 ; che tale regolamento deve essere completato con le disposizioni specifiche necessarie per applicare il regime di fissazione dei prelievi mediante gara nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che queste disposizioni specifiche possono essere complementari ovvero derogatorie a quelle del regolamento (CEE) n. 193/75 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 499/76 (9) ;

considerando che, a partire dalla data in cui la Commissione decide di ricorrere alla procedura di gara, tutte le importazioni d'olio d'oliva sono soggette a tale procedura ;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2041/75, non è necessario richiedere alcun titolo per le importazioni di prodotti del settore dell'olio d'oliva in quantità pari o inferiore a 100 kg, sebbene esse restino soggette alla riscossione del prelievo ; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno mantenere tale disposizione ;

considerando che in alcuni Stati membri gli operatori procedono ad importazioni di modesta entità ; che, se essi dovessero presentare offerte nell'ambito della procedura di gara, ciò avrebbe per effetto di aumentare la mole di lavoro amministrativo degli organismi competenti negli Stati membri, senza peraltro procurare una migliore conoscenza del mercato ; che è pertanto opportuno sottoporre alla procedura di gara soltanto le domande di titolo concernenti quantitativi superiori a 1 000 kg dei prodotti indicati nelle domande stesse ;

considerando che, per evitare rischi di perturbazioni sul mercato comunitario, in entrambi i casi succitati deve essere riscosso un prelievo ; che, per le importazioni pari o inferiori a 1 000 kg, è opportuno applicare il prelievo minimo valido il giorno dell'importazione per ciascuna delle categorie d'olio d'oliva in causa ;

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 299 del 19. 11. 1975, pag. 11.
(8) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(9) GU n. L 59 del 6. 3. 1976, pag. 18.

considerando che talune importazioni saranno realizzate sulla base di titoli richiesti prima dell'entrata in vigore delia decisione di cui all'articolo 1 durante il periodo di applicazione della procedura di gara ; che, al fine di assicurare l'esecuzione di tali operazioni in condizioni che consentano il buon funzionamento del regime di importazione è opportuno assoggettare tali importazioni all'ultimo prelievo esistente prima del suddetto periodo, adattato in funzione del prezzo di entrata in vigore al momento dell'importazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 601/76 o 602/76, la Commissione decide di ricorrere alla procedura di gara di cui al detto articolo per i prodotti in questione.

La decisione della Commissione è pubblicata immediatamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 2

1. Le domande di titoli di importazione sono depositate presso gli organismi competenti degli Stati membri nel corso dei primi 7 giorni e dal 16° al 23° giorno di ciascun mese.

2. Le domande di titolo recano nelle caselle 13 e 14 la menzione del paese terzo da cui proviene il prodotto. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato. Tuttavia l'indicazione di cui al comma precedente può essere fornita dall'interessato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del prelievo minimo.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e 602/76 indica :

a) la designazione del prodotto di cui trattasi ;
b) la quantità del prodotto e, eventualmente, la qualità dell'olio d'oliva in questione ;
c) il tasso del prelievo per 100 kg di prodotto che il richiedente si impegna a pagare al momento dell'importazione.

4. Il tasso del prelievo di cui al paragrafo 3 è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello della fine del periodo di deposito delle domande, il numero delle domande di cui al paragrafo 1, e, per ciascuna di esse, le informazioni previste al paragrafo 3.

Articolo 3

1. Il tasso della cauzione speciale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e 602/76, è pari a 15 % del prelievo offerto da ciascun richiedente per il quantitativo di prodotto da importare. Tale cauzione sostituisce quella prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2041/75.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente allorquando il titolo di importazione non è rilasciato.

3. Allorquando la dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e 602/76 riguardi prodotti figuranti nella decisione di cui all'articolo 1 e che sono compresi in una parte della sottovoce tariffaria, la domanda di titoli di importazione ed il titolo comportano nella casella 7 la designazione del prodotto conformemente a tale decisione ed il numero della tariffa doganale comune figurante nella casella 8 è preceduto da un « ex ».

Articolo 4

1. La Commissione fissa il tasso del prelievo minimo in unità di conto per 100 kg per ciascuno dei prodotti di cui trattasi in base ad un esame della situazione :

— dei mercati mondiale o ellenico, secondo i casi, da una parte e, d'altra parte,
— del mercato comunitario,

nonché dei tassi di prelievo indicati dal concorrente eventuale.

Per quanto riguarda i prodotti diversi dall'olio d'oliva, la Commissione tiene altresì conto del loro tenore in olio.

2. Il prelievo minimo è fissato in modo che entri in vigore

— il 16 di ogni mese, per le domande depositate tra il 1° ed il 7° giorno del mese in questione ;
— il 1° del mese, per le domande depositate tra il 16° ed il 23° giorno del mese precedente.

Articolo 5

1. Il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti menzioni :

— Tasso del prelievo applicabile (in moneta nazionale) per 100 kg ;
— Taux du prélèvement applicable (en monnaie nationale) par 100 kg ;
— Gültiger Abschöpfungssatz (in Landeswährung) je 100 kg ;
— Toe te passen heffing (in nationale valuta) per 100 kg ;
— Gældende afgiftssats (i national valuta) pr. 100 kg ;
— Rate of levy applicable (in national currency) per 100 kg.

2. Per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, la

domanda di titoli ed il titolo recano nella casella 7 l'indicazione che il tenore in olio è superiore a 3 % ed il numero della tariffa doganale comune figurante nella casella 8 è preceduto da un « ex ».

Articolo 6

Il titolo d'importazione è rilasciato non appena viene fornita l'indicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ed al più tardi il 15° giorno successivo a quello di entrata in vigore del prelievo minimo. Il titolo è valido a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo fino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 7

I prodotti per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti prima della data di entrata in vigore della procedura di gara e che sono importati durante il periodo di applicazione della suddetta procedura sono soggetti all'ultimo prelievo applicabile prima dell'inizio di tale periodo, adattato in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importazione.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, i titoli di cui sopra possono essere annullati e le relative cauzioni immediatamente svincolate.

Articolo 8

1. Il disposto del presente regolamento non si applica alle importazioni di entità pari o inferiore a 1 000 kg. Tali importazioni, tranne quelle di entità pari o inferiore a 100 kg, sono soggette al regime di titoli definito nei regolamenti (CEE) nn. 193/75 e 2041/75.

2. Sintantoché la procedura di gara di cui all'articolo 1 resterà in vigore, le importazioni di cui al primo periodo del paragrafo precedente sono soggette all'ultimo prelievo minimo fissato prima della data di importazione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui alla sottovoce ex 23.04 A della tariffa doganale comune aventi un contenuto in olio di oliva eguale o inferiore a 3 %.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 ottobre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione